

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

26 aprile 2021

Publicato il “Decreto Riaperture”

In breve

È stato pubblicato il **Decreto Legge in materia di misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, che proroga fino al 31 luglio 2021 diverse disposizioni emergenziali, tra cui la validità del DPCM 2 marzo 2021, la possibilità di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata e che reintroduce le zone gialle.**

Il Decreto **non prevede nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali**, che devono quindi continuare a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali.

Il Decreto Legge entra in vigore il **23 aprile 2021** e le misure definite al suo interno sono efficaci **fino al 31 luglio 2021**.

TES/IND 105/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

DL 22 aprile 2021, n. 52

A seguito della **proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021**, il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52⁽¹⁾ (in allegato), **proroga alla stessa data diverse disposizioni emergenziali**, tra le quali:

- **la validità del DPCM 2 marzo 2021** (vedere Circolare TES/IND 66/21);
- **l'applicazione delle disposizioni previste per le zone rosse anche alle Regioni e Province autonome nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;
- **la possibilità che le Regioni e le Province Autonome possano procedere alla pubblicazione di proprie Ordinanze che introducano limitazioni aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso** (ad es. definire zone “rosse” o “arancione rafforzato” a livello comunale, provinciale o regionale).

Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni/Province Autonome di interesse per le informazioni più aggiornate;

- la procedura semplificata per il ricorso al **lavoro agile**⁽²⁾, con possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a tale modalità di lavoro senza accordo individuale, fermo restando la necessità di fornire, con cadenza almeno annuale, ai lavoratori e agli RLSSA l’informativa scritta con l’individuazione dei rischi connessi a tale modalità di lavoro;
- la possibilità di produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;
- l’equiparazione delle mascherine chirurgiche ai DPI per le vie aeree ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Il Decreto introduce inoltre le seguenti disposizioni:

- **dal 26 aprile 2021 vengono ripristinate le zone gialle;**
- **dal 15 giugno 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere,** nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida;
- **dal 1 luglio 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di convegni e congressi,** nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida;
- specifici provvedimenti del Ministero della Salute possono derogare ai divieti o agli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in relazione a **spostamenti da e per l’estero** alle persone in possesso di cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un tampone negativo (vedere articolo 9 del Decreto).

Indicazioni per le imprese

Il Decreto **non introduce nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali**, per le quali continua a trovare applicazione il DPCM 2 marzo 2021, prorogato, che prevede il rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, e che **raccomanda fortemente l’utilizzo da parte dei datori di lavoro privati della modalità di lavoro agile, la differenziazione dell’orario di ingresso e l’organizzazione di riunioni a distanza.**



Si precisa che **gli spostamenti** in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni/Province Autonome, classificate arancioni o rosse, se **motivati da comprovate esigenze lavorative**, da situazioni di necessità o per motivi di salute, **sono consentiti e vanno giustificati**, in caso di controlli, **compilando l’apposita autodichiarazione**. Non è quindi necessaria alcuna certificazione aggiuntiva.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, per un elenco dettagliato delle disposizioni applicabili nelle diverse zone, si rimanda alla lettura della sintesi del DPCM 2 marzo 2021 riportata in allegato.

Entrata in vigore e validità

Il Decreto Legge entra in vigore **il 23 aprile 2021** e le misure definite al suo interno sono efficaci **fino al 31 luglio 2021.**

Allegati

	DL 22 aprile 2021 n. 52
	Sintesi DPCM 2 marzo
	Autodichiarazione spostamenti

Note

1) *GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19*

2) *Misura prevista in ultimo dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in Legge. 17 luglio 2020, n. 77.*